



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)		U.O.D. / Staff
DG	11	01

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 21/12/2024

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

***DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE
DELL'OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2025/2026.***

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Nicola	CAPUTO	
4)	”	Felice	CASUCCI	
5)	”	Ettore	CINQUE	
6)	”	Bruno	DISCEPOLO	
7)	”	Valeria	FASCIONE	
8)	”	Armida	FILIPPELLI	
9)	”	Lucia	FORTINI	
10)	”	Antonio	MARCHIELLO	
11)	”	Mario	MORCONE	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. la Legge costituzionale n. 3/2001 *“Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”* riconosce alle Regioni una competenza concorrente e esclusiva nelle politiche educative e formative;
- b. l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e la conseguente adozione di uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400;
- c. il DPR 20 marzo 2009 n. 81, avente ad oggetto *“norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.133/2008”*, ha definito criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni autonome e dettato disposizioni per la definizione degli organici e la formazione delle classi nelle scuole e istituti di ogni ordine e grado;
- d. la sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, lettere f-bis) e f-ter) del D.L. 112/2008, affermando la competenza delle Regioni e degli Enti Locali in materia di programmazione della rete scolastica;
- e. con DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, nn. 87, 88, 89 è stato effettuato il riordino della scuola secondaria di secondo grado;
- f. le Leggi 15 luglio 2011, n. 111 e 12 novembre 2011, n. 183, nel dettare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria, hanno fissato nuovi limiti e previsto una diversa acquisizione dell'autonomia scolastica per le istituzioni scolastiche di infanzia e I ciclo e quelle del II ciclo;
- g. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Funzioni fondamentali delle Province/Città Metropolitane”* conferma, quale funzione fondamentale delle stesse, la programmazione della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale;
- h. la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 4, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011, sancendo la non obbligatorietà di aggregazione della scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado in istituti comprensivi;
- i. il DL n. 104/2013, convertito dalla legge 8 novembre 2013 n. 128, all'art. 12 prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5bis dell'art.19 del DL n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011;
- j. il Decreto Legislativo n. 61 del 13 aprile 2017, in coerenza con gli obiettivi e le finalità individuati dalla legge 107/2015, disciplina la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, in raccordo con quelli dell'istruzione e formazione professionale, attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- a. con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro delle Finanze, n. 127 del 30 giugno 2023 sono stati definiti nuovi criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi aa.ss. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 (art. 1), nonché individuate le dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (art. 2) assegnate a ciascuna Regione;
- b. il predetto decreto all'articolo 1 comma 1 cita: *“A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni tengono conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Le Regioni, sulla base dei criteri di cui al presene comma, anche ai fini di garantire le tutele ivi richiamate, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nel limite del contingente indicato nella tabella richiamata al comma 2 dell'articolo*

- 2, sentite le Province e le Città metropolitane per le scuole secondarie di secondo grado e i Comuni per le scuole di ogni altro ordine a grado, utilizzando i procedimenti regionali a ciò finalizzati.”;
- c. il predetto decreto all'articolo 1 comma 5 cita: *“Il numero di sedi scolastiche attivabili annualmente in ogni Regione è determinato utilizzando come coefficienti di calcolo i seguenti valori, relativi al numero di alunni:*
- *per l'anno scolastico 2024-2025: 961*
 - *per l'anno scolastico 2025-2026: 949*
 - *per l'anno scolastico 2026-2027: 938*
- in ogni caso, garantendo sempre che il numero delle sedi sia almeno pari al numero dei dirigenti scolastici in organico nella Regione, fermo restando quanto previsto al successivo comma 6.”;*
- d. il predetto decreto all'articolo 1 comma 6 cita: *“Il numero di sedi ottenuto utilizzando i criteri di cui al presente articolo viene confermato anche qualora sia superiore al numero dei dirigenti scolastici in organico nella Regione.”;*
- e. il predetto decreto all'articolo 1 comma 7 cita: *“Per rendere graduale il decremento del numero delle sedi in applicazione della nuova disciplina, il numero di sedi stabilito ai sensi del presente articolo viene incrementato di un fattore percentuale pari a 1,80% nell'anno scolastico 2024/2025, 1,80% nell'anno scolastico 2025/2026 e 1,40% nell'anno scolastico 2026/2027.”;*
- f. il predetto decreto all'articolo 1 comma 8 cita: *“Il numero delle istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano non è mai inferiore al numero di dirigenti scolastici previsti in servizio su tali sedi.”;*
- g. il predetto decreto all'articolo 1 comma 9 cita: *“Per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, il contingente organico a livello nazionale non può essere superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente; eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.”;*
- h. il predetto decreto all'articolo 1 comma 10 cita: *“I criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni stabiliti con il presente decreto per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 possono essere annualmente oggetto di aggiornamenti.”;*
- i. il predetto decreto all'articolo 2 comma 1 cita: *“La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi è definita, per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 1, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti annuali previsti al comma 10 del medesimo articolo.”;*
- j. il predetto decreto all'articolo 2 comma 2 cita: *“Le dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la loro distribuzione tra le regioni sono indicate nella tabella allegata al decreto, che ne costituisce parte integrante.”;*
- k. il predetto decreto all'articolo 2 comma 3 cita: *“Nelle medesime tabelle sono altresì indicate le consistenze delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per la regione Friuli-Venezia Giulia, distinti in istituti con lingua di insegnamento italiana e con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiana.”;*
- l. il Decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, all'articolo 19, comma 5-quater, prevede che *“... con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a 30 giorni.”;*
- m. le Linee guida di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa – A.S. 2025/2026, approvate con DGR n.315 del 24/06/2024, al paragrafo 5.2 citano, con particolare riferimento al paragrafo relativo alle “Soglie numeriche dei plessi e sedi distaccate”, che *“In caso di accorpamento di due o più istituzioni scolastiche appartenenti a diversi Comuni la sede centrale è individuata nella sede della scuola che presenta il numero più alto di allievi, fatte salve le intese tra Comuni”;*

PRESO ATTO che, dall'istruttoria dei competenti uffici regionali, risulta che

- a. con nota prot. n. 76453 del 23.5.2023, in applicazione del comma 5-quater dell'art. 19 del d.l. n. 98/2011, introdotto dall'art. 1, comma 557, l. 197/2022, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha trasmesso alla Conferenza unificata lo schema di decreto, recante criteri per la definizione del contingente di dirigenti scolastici e DSGA per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27 e, non essendo stata prestata l'intesa, nella seduta del 24.5.2023, per il voto contrario delle regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana, la Conferenza unificata ha sancito il mancato accordo;
- b. la Regione Campania ha proposto presso il TAR Campania, Napoli, contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, e contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'annullamento, previa sospensiva, del D.l. n. 127

del 30 giugno 2023, recante criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, come modificato e novellato dall'art. 1, comma 557, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, nella parte in cui assegna alla Campania n. 839 istituzioni scolastiche; della nota prot. n. 3723 del 4.8.2023, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato alle Regioni la registrazione, in data 2.8.2023, del D.I. e ne ha disposto l'esecuzione; della nota prot. U.3489 del 25.7.2023, di trasmissione del decreto; della nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. U.1988 del 5.7.2023, che riporta all'attuazione del PNNR la disciplina di cui al decreto n. 127 del 30 giugno 2023 e deduce quale presupposto del ridimensionamento delle sedi scolastiche, una pretesa riduzione della popolazione scolastica regionale;

- c. la Regione Campania nel ricorso Rg. 3905/2023, successivamente integrato da motivi aggiunti, ha dedotto l'illegittimità costituzionale dei commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies dell'art. 19 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, come modificato e novellato dall'art. 1, comma 557 e comma 558 della l. 29 dicembre 2022, n. 197, per violazione degli artt. 114, 117, comma 3, 118, 119 e 120 Cost.;
- d. il TAR Campania, Napoli, Sezione IV, con ordinanza collegiale n. 5884 del 30 ottobre 2023, ha rimesso l'art. 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5 sexies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, al vaglio della Corte delle leggi per ritenuto contrasto con l'art. 117, comma 3, Cost. ed ha accolto la domanda cautelare, proposta in via incidentale, sospendendo il D.I. n. 127/2023 e le note ministeriali impugnate, nei limiti dell'interesse della ricorrente;
- e. Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 126 del 17 gennaio 2024, in accoglimento dell'appello proposto dalle Amministrazioni statali intimato, sulla scorta della sentenza della Consulta n. 223 del 22 dicembre 2023, ha riformato la pronuncia collegiale del TAR Campania limitatamente alla parte in cui sospendeva gli atti impugnati dalla Regione Campania con il ricorso Rg. 3905/2023, ferma restando la sollevata questione di legittimità costituzionale, il cui giudizio resta di competenza del Giudice delle leggi;
- f. la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 223/2023, al punto 7.2.1.2, pronunciandosi sul D.I. n. 127/2023, ha sancito che "... la nuova disciplina elimina i precedenti vincoli dimensionali (600 e 400 alunni) stabiliti per le singole istituzioni scolastiche", come previsti dalla disciplina precedente, stabilendo il rafforzamento della autonomia regionale nel processo di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa regionale;
- g. il MIM, con la nota rubricata "Condivisione informazioni per la definizione del contingente organico di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi aa.ss. 2024/2025; 2025/2026; 2026/2027" (prot. 1343 del 12.5.2023), ha precisato che "La nuova disciplina non prevede parametri dimensionali, pertanto, a tutte le scuole autonome potrà essere assegnato un DS e un DSGA, titolari in via esclusiva. Parimenti, non sono previste scuole sottodimensionate (termine che con l'introduzione della nuova disciplina risulta priva di significato...)";
- h. nell'anno scolastico 2024/2025, che è stato anche il primo in cui si è data attuazione alla riorganizzazione di cui al D.I. n. 127/2023, nel dialogo costante tra Amministrazione statale e Regioni, nelle sedi istituzionali competenti, è emerso che alla base del dimensionamento vi erano dati erronei, quanto al rilievo della popolazione scolastica regionale, da parte del MIM;
- i. in sede di X Commissione, veniva evidenziato dalla Regione Campania l'errore di stima del numero degli alunni da diverse regioni, determinando ciò – come logica conseguenza - la richiesta al MIM, da parte del Coordinatore della Commissione, di prevedere un aggiornamento del contingente organico di DS e DSGA, così come previsto dall'art. 1, commi 3 e 4, del medesimo regolamento attuativo della L. 197/2022;
- j. successivamente, in disparte dalle altre Regioni, la Regione Campania, con nota prot. 18220 del 9.8.2024, a firma del Presidente e dell'Assessore all'Istruzione, in ordine all'esigenza di rettificare il calcolo ministeriale della popolazione scolastica effettiva, richiedeva il risolutivo intervento del Ministro dell'Istruzione, ai fini del necessario aggiornamento e della revisione del processo di dimensionamento scolastico, a mente del DI n. 127/2023, per il territorio campano per l'a.s. 2025/2026;
- k. non essendovi stato alcun riscontro diretto alla petizione degli organi politici, la Regione Campania, in considerazione dei dati sul numero di alunni iscritti pubblicati sul Focus del MIM dell'8.9.2024 e resi noti dall'Ufficio Scolastico regionale della Campania, ha rinnovato la richiesta di rettifica del contingente di DS e DSGA, giusta nota prot. 470144 del 7.10.2024, a firma del Direttore Generale dell'Istruzione, Formazione, Lavoro e le Politiche Giovanili, con la quale è stato chiesto al MIM l'applicazione dei dati reali sulla consistenza della platea scolastica regionale ed il corrispondente adeguamento delle dotazioni organiche programmate per l'a.s. 2024/2025 ed a seguire fino al 2027;
- l. non essendo stata riscontrata neppure quest'ultima istanza, la Regione Campania ha impugnato (ricorso Rg. 5947/2024) davanti al TAR Campania Napoli il silenzio inadempimento del MIM, avanzando in connessione istanza cautelare ai fini di ottenere, in via anticipatoria e d'urgenza, un provvedimento monitorio di impulso procedimentale onde pervenire alla revisione della dotazione organica in tempo utile all'adozione entro il 31 dicembre 2024 del nuovo Piano di dimensionamento scolastico regionale per l'a.s.. 2024/2025;

- m. sulla base dei motivi aggiunti, notificati il 6.12.2024 dalla Regione Campania per impugnare la nota prot. 6150 del 30 agosto 2024, depositata in giudizio il 2 dicembre 2024, quale risposta del MIM all'istanza del 7.10.2024, il TAR Campania, Napoli, sezione IV, con decreto monocratico n. 2623 del 10 dicembre 2024, ha accolto la istanza monitoria di questo Ente, disponendo, con misura monocratica ex art. 56, c.p.a., l'aggiornamento dei dati sulla platea scolastica effettiva sulla base dei dati del Focus dell'8 settembre 2024 e dell'Ufficio Scolastico regionale in ordine all'anno 2024/2025, con conseguente rideterminazione del contingente organico, fissando per la trattazione collegiale della domanda cautelare la Camera di Consiglio dell'8 gennaio 2025;
- n. il 13 dicembre 2024, la Consulta, con ordinanza n. 199, ha definito, dichiarandola manifestamente infondata, la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 19, commi 5 quater, 5 quinquies e 5 sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella l. 15 luglio 2011, n. 111, sollevata in via incidentale dal TAR Campania Napoli, sezione IV, con l'ordinanza n. 5884 del 30 ottobre 2023 su richiamata, stante tutto quanto già sancito, sulla medesima materia del contendere, con la sentenza n. 223 del 22 dicembre 2023;
- o. spettano alla Regione le competenze a definire gli indirizzi di programmazione e ad approvare i piani regionali di organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa del sistema di istruzione e formazione;
- p. spetta alle Province, alla Città Metropolitana di Napoli ed alle Amministrazioni comunali proporre, in attuazione delle rispettive competenze programmatiche - in ragione degli specifici singoli cicli di istruzione di propria pertinenza ed in coerenza con gli indirizzi e i criteri regionali - l'organizzazione della rete scolastica, espressione delle specifiche esigenze educative e formative e della connotazione territoriale della domanda;
- q. spetta alle Province ed alla Città Metropolitana di Napoli avanzare proposte motivate in materia di offerta formativa onde prevedere un'articolazione armoniosa e funzionale degli indirizzi relativi al II ciclo di istruzione;
- r. la Giunta Regionale approva annualmente l'organizzazione della rete scolastica e il piano dell'offerta formativa;
- s. con DGR n. 315 del 24 giugno 2024 sono state approvate le linee guida di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa – A.S. 2025/2026;
- t. la Provincia di Avellino (provvedimento presidenziale n. 202 del 7.11.2024), la Provincia di Benevento (delibera presidenziale n. 342 del 7.12.2024), la Provincia di Caserta (provvedimento presidenziale n. 225 del 3.12.2024), la Città Metropolitana di Napoli (deliberazione del Sindaco metropolitano n.237 del 5.11.2024) e la Provincia di Salerno (decreto presidenziale n. 139 del 29.10.2024), per i territori di competenza, hanno presentato delle proposte di riorganizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa relativamente a nuovi indirizzi di studio, opzioni ed articolazioni degli Istituti Secondari di II grado;
- u. previa consultazione degli enti locali, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), delle parti sociali, dell'Ufficio Scolastico Regionale, si è tenuto il 3.12.2024 un tavolo tecnico con la partecipazione delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali del comparto scuola e dell'area della dirigenza scolastica;
- v. in riferimento alle proposte pervenute, in coerenza con le linee guida, ma, per le quali non sussiste competenza regionale, si propone di supportarne l'iter per il riconoscimento attraverso specifica e separata comunicazione all'Ufficio Scolastico regionale;
- w. con nota prot. 30099 del 28.11.2024, è pervenuta alla Provincia di Benevento e conseguentemente è stata trasferita alla Regione Campania, richiesta dal Comune di Foglianise di individuare tale Ente quale sede legale del costituito Istituto comprensivo della Valle Vitulanese, con denominazione "Padre Isaia Columbro da Foglianise", in ragione del maggior numero di allievi presente in Foglianise nell'edificio di via Fontana;
- x. in seguito alla sentenza del TAR Campania, Napoli, n. 3798/2024, con cui, in accoglimento del ricorso del Comune di San Gregorio Magno è stata annullata in parte qua la DGRC 816 del 29.12.2023, avente ad oggetto "Dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa. Anno scolastico 2024/2025", con nota prot. L.G. 6126/2024 del 24.6.2024, il Comune di San Gregorio Magno ha evidenziato che "...il plesso in cui è presente il maggior numero di alunni è quello di Via Giardino in San Gregorio Magno che, pertanto, dovrebbe rappresentare la sede del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A." e, con successiva integrazione ha inteso manifestare la propria disponibilità ad accorpate l'IC di Buccino;
- y. dalle pronunzie cautelari e di merito che sono intervenute nel 2024 nell'ambito del contenzioso dinanzi al Giudice Amministrativo, conseguentemente all'impugnativa, da parte di taluni gli Enti locali, del primo Piano di dimensionamento scolastico regionale, successivo al D.I. n. 127/2023, approvato con DGRC n. 816/2023 e n. 11/2024, emerge che l'attività della Regione Campania, in soggetta materia, è comunque connotata da ampia discrezionalità, salvo il limite costituito dalla salvaguardia delle aree montane ed insulari;
- z. sulla base dell'esito della complessa istruttoria svolta, i competenti uffici regionali hanno elaborato:
 - z.1. l'organizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 (allegati A);
 - z.2. il piano dell'offerta formativa per l'a.s. 2025/2026 (allegati B);
 - z.3. i percorsi di II livello SIA per l'a.s. 2025/2026 (allegati C);

RITENUTO

- a. di dover procedere alla definizione degli atti amministrativi finalizzati al dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa, per l'a.s. 2025/2026, per le Province di Avellino, di Benevento, di Caserta, di Salerno e per l'area provinciale di Napoli;
- b. di dover approvare, ad aggiornamento e integrazione dell'**organizzazione della rete scolastica**, per l'**anno scolastico 2025/2026**, le menzionate proposte coerenti con gli indirizzi regionali di cui ai seguenti allegati: **allegato A provincia di Benevento, allegato A provincia di Caserta, allegato A provincia di Napoli, allegato A provincia di Salerno**, subordinandone l'attivazione alle necessarie integrazioni e/o modifiche di organico;
- c. di dover approvare, ad aggiornamento e integrazione del piano dell'**offerta formativa per l'a.s. 2025/2026** l'attivazione dei nuovi indirizzi di studio, opzioni ed articolazioni degli stessi, negli Istituti Secondari di II grado, di cui ai seguenti allegati: **allegato B provincia di Avellino, allegato B provincia di Benevento, allegato B provincia di Caserta, allegato B provincia di Napoli, allegato B provincia di Salerno**, subordinandone l'attivazione all'effettiva disponibilità di organico;
- d. di dover approvare, i **percorsi di II livello SIA per l'a.s. 2025/2026** di cui: **allegato C provincia di Avellino, allegato C provincia di Benevento, allegato C provincia di Caserta, allegato C provincia di Napoli e allegato C provincia di Salerno**, subordinandone l'attivazione alla effettiva disponibilità di organico;
- e. di dover precisare che gli istituti scolastici non inclusi in allegato conservano lo status attribuito con precedenti provvedimenti di organizzazione della rete scolastica;
- f. di dover dare ottemperanza alla sentenza n. 3798/2024 del TAR Campania, stabilendo la costituzione dell'istituzione scolastica IC San Gregorio Magno-Buccino con sede legale in via Giardino in San Gregorio Magno;
- g. di dover individuare nel comune di Foglianise la sede legale del costituito Istituto comprensivo della Valle Vitulanese, con denominazione "Padre Isaia Columbro da Foglianise", in considerazione del fatto che il maggior numero di allievi è presente nell'edificio di via Fontana, nel Comune di Foglianise;
- h. di dover posporre e, conseguentemente, programmare, tra gli altri, per l'a.s. 2026/2027, una necessaria riorganizzazione della rete scolastica nei comuni di Torre del Greco (Na) e di Capua (Ce), contemplando le esigenze di platea e contemperando nel breve periodo la necessità di ottimizzare la fruizione degli edifici e degli spazi delle rispettive istituzioni scolastiche comunali;
- i. di doversi formulare, in ordine a tutti i possibili esiti dei ricorsi al TAR Rg. n. 3905/2023 ed Rg. n. 5947/2024, nonché degli appelli al Consiglio di Stato, proposti da questo Ente contro i Comuni di Buccino, Santa Marina, Caggiano e Chiusano San Domenico, avverso le sentenze del TAR Campania Napoli, sezione IV, n. 4352/2024, n. 1472/2024, n. 4382/2024 e n. 4558/2024, le quali hanno annullato, in parte qua, la DGRC n. 816/2023, relativamente alla tutela delle aree montane, la più ampia riserva di parziale revoca, annullamento, modifica, rettifica e/o integrazione del presente provvedimento in funzione degli indirizzi che proverranno dalle attese decisioni del Giudice Amministrativo e dall'obbligo di conformarsi ai giudicati e di uniformarsi e coordinarsi, nell'attività di competenza regionale, ai principi stabiliti dalle fonti statali ed ai limiti di organico di DS e DSGA, la cui determinazione resta, pur sempre, nella pertinenza esclusiva dei competenti organi statali;
- j. di dover precisare che la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale;

VISTI

- a. la Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- b. il DPR 18 giugno 1998, n. 233;
- c. il D. Lgs. 112/98;
- d. i DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, nn. 87, 88, 89 con i quali è stato effettuato il riordino della scuola secondaria di secondo grado;
- e. la LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge finanziaria 2023);
- f. la L. 183/2011;
- g. il DL n. 104/2013, convertito dalla legge 8 novembre 2013 n. 128;
- h. la L. 7 aprile 2014 n. 56;
- i. il D. Lgs. n. 61 del 13 aprile 2017;
- j. la DGR n. 282 del 07/06/2022;
- k. il DM 127/2023 del 30/06/2023;
- l. la DGR n. 315 del 24/06/2024;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. di procedere alla definizione degli atti amministrativi finalizzati al dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa, per l'anno scolastico 2025/2026, per la Provincia di Avellino, di Benevento, di Caserta, di Salerno e per l'area provinciale di Napoli;
2. di approvare, ad aggiornamento e integrazione dell'**organizzazione della rete scolastica**, per l'**anno scolastico 2025/2026**, le menzionate proposte coerenti con gli indirizzi regionali di cui ai seguenti allegati: **allegato A provincia di Benevento, allegato A provincia di Caserta, allegato A provincia di Napoli, allegato A provincia di Salerno**, subordinandone l'attivazione alle necessarie integrazioni e/o modifiche di organico;
3. di approvare, ad aggiornamento e integrazione del piano dell'**offerta formativa per l'a.s. 2025/2026** l'attivazione dei nuovi indirizzi di studio, opzioni ed articolazioni degli stessi, negli Istituti Secondari di II grado, di cui ai seguenti allegati: **allegato B provincia di Avellino, allegato B provincia di Benevento, allegato B provincia di Caserta, allegato B provincia di Napoli, allegato B provincia di Salerno**, subordinandone l'attivazione all'effettiva disponibilità di organico;
4. di approvare, i **percorsi di II livello SIA per l'a.s. 2025/2026** di cui: **allegato C provincia di Avellino, allegato C provincia di Benevento, allegato C provincia di Caserta, allegato C provincia di Napoli e allegato C provincia di Salerno**, subordinandone l'attivazione alla effettiva disponibilità di organico;
5. di precisare che gli istituti scolastici non inclusi in allegato conservano lo status attribuito con precedenti provvedimenti di organizzazione della rete scolastica;
6. di dare ottemperanza alla sentenza, stabilendo la costituzione dell'istituzione scolastica IC San Gregorio Magno-Buccino con sede legale in Via Giardino in San Gregorio Magno;
7. di individuare nel comune di Foglianise la sede legale del costituito Istituto comprensivo della Valle Vitulanese, con denominazione "Padre Isaia Columbro da Foglianise", in considerazione del fatto che il maggior numero di allievi è presente nell'edificio di Via Fontana, nel Comune di Foglianise;
8. di posporre e, conseguentemente, programmare, tra gli altri, per l'a.s.2026/2027, una necessaria riorganizzazione della rete scolastica nei comuni di Torre del Greco (NA) e di Capua (CE), contemplando le esigenze di platea e contemperando nel breve periodo la necessità di ottimizzare la fruizione degli edifici e degli spazi delle rispettive istituzioni scolastiche comunali;
9. di riservarsi, in ordine a tutti i possibili esiti dei ricorsi al TAR Rg. n. 3905/2023 ed Rg. n. 5947/2024, nonché degli appelli al Consiglio di Stato, proposti da questo Ente contro i Comuni di Buccino, Santa Marina, Caggiano e Chiusano San Domenico, avverso le sentenze del TAR Campania Napoli, sezione IV, n. 4352/2024, n. 1472/2024, n. 4382/2024 e n. 4558/2024, le quali hanno annullato, in parte qua, la DGRC n. 816/2023, relativamente alla tutela delle aree montane, la facoltà di parziale revoca, annullamento, modifica, rettifica e/o integrazione del presente provvedimento in funzione degli indirizzi che proverranno dalle attese decisioni del Giudice Amministrativo e dall'obbligo di conformarsi ai giudicati e di uniformarsi e coordinarsi, nell'attività di competenza regionale, ai principi stabiliti dalle fonti statali ed ai limiti di organico di DS e DSGA, la cui determinazione resta, pur sempre, nella pertinenza esclusiva dei competenti organi statali;
10. di precisare che la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale;
11. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione il Lavoro e le Politiche Giovanili, all'Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite della Direzione e per gli adempimenti di competenza, al BURC per la pubblicazione e all'ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	753	del	21/12/2024	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 11	01

OGGETTO :

DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2025/2026.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE - <input type="checkbox"/> ASSESSORE - <input type="checkbox"/>		<i>Assessore Fortini Lucia</i>		<i>31/12/2024</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Dott.ssa Formisano Maura</i>		<i>31/12/2024</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<i>21/12/2024</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<i>31/12/2024</i>

AI SEGUENTI UFFICI:

40 . 1 : Gabinetto del Presidente

50 . 11 : DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente